

DOCUMENTO N. 69.

UN SAGGIO DI LA FARINA (1)

L'ordinamento regionale, proposto nella tornata del dì 13 marzo 1861 nella Camera elettiva dall'onorevole Minghetti, allora ministro per gli affari

(1) *Decentramento e unificazione*, saggio di G. LA FARINA, comparso sulla

interni, ebbe solenne condanna dalla maggioranza degli uffici e dalla commissione preseduta dall'onorevole Ricasoli⁽²⁾; sì che autore e fautori, quasi sgozzati, lo rinnegarono. Non è però da concludersi, che l'attuale ordinamento sia il migliore possibile; chè anzi noi crediamo non si potrebbe col sistema attuale per lungo tempo procedere, senza destare grave e fondato malcontento nelle popolazioni, e mettere in periglio le sorti del regno.

Se il comune di Capizzi in Sicilia, se quello di Culagna nel Modenese, o quello di Cuspini in Sardegna vogliono impedire ai maiali di andar vagando per le vie, o a' cittadini di gittare la spazzatura dalle finestre, o a' buoi che cozzano di aggirarsi per i prati senza un nastrino rosso sulle corna, o come altri hanno immaginato, sulla coda, di questi affari gravissimi bisogna se ne occupino il ministero, il Consiglio di Stato, e S. M. il re d'Italia! Anche dopo l'attuazione della nuova legge sulle opere pie del dì 3 agosto 1862, un corpo morale, per accettare il dono di due lire o di un sacco di castagne, ha bisogno di un decreto reale, che deve essere preceduto da un parere del Consiglio di Stato. Il famoso decreto di decentramento⁽³⁾, contrassegnato dal barone Ricasoli, che delega a' prefetti la nomina di tutti quei pubblici funzionari, per i quali non v'è bisogno di decreto reale, è una vera ironia; imperocchè anche i commessi e gli uscieri hanno bisogno di decreto reale, e non può nominarsi un custode delle carceri, uno scrivano di un tribunale circondariale, un applicato di pubblica sicurezza, un custode dell'ufficio di pesi e misure, senza decreto del ministro. Moltiplicate questi ed altri simili esempi per 59 provincie, per 193 circondari, per 1597 mandamenti, e per 7706 comuni, e vedrete che congerie immensa di faccende si accumulano ne' ministeri.

La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del dì 23 ottobre 1859, se si modificano alcune disposizioni riguardanti le attribuzioni delle provincie, è forse la più ragionevole e liberale che sia in Europa; ma i suoi benefici sono immensamente scemati dalla necessità di dover ricorrere alla capitale per molti affari, che potrebbero definirsi nel capoluogo del circondario, o nel capoluogo della provincia. Strana cosa invero! Senatori, deputati, e pubblicisti gridano ad una voce che le popolazioni italiane sono malcontente; i ministri futuri accusano i ministri presenti, i ministri presenti accusano i ministri passati di colpe immaginarie; ma nessuno v'è che dica: «Le popolazioni sono malcontente, perchè sono male governate; e sono male governate, non perchè non vogliate o non sappiate governare bene, ma perchè non potete; e non potrete

« Rivista contemporanea » del gennaio 1863. Poi in *Scritti politici*, cit., I, pp. 444-56.

(2) La commissione, come sappiamo, non era presieduta da Ricasoli, bensì da Tecchio.

(3) Cfr. il doc. n. 49. Il decreto era stato a suo tempo lodato da La Farina, che ne aveva sottolineato gli aspetti decentratori in senso gerarchico, in un articolo comparso su « Il Piccolo Corriere d'Italia » del 25 ottobre 1861 (*Scritti politici*, cit., II, pp. 423-24).

finchè non abbiate dicentrata l'amministrazione e unificate le leggi ». Eppure questa è la verità; ma gli uomini sono così fatti, che per partigineria inventano mali che non esistono, a fine di chiamare in colpa i loro avversari, ed i mali veri non vedono, o ciò ch'è peggio, fingono di non vedere.

II.

Sentendo continuamente ripetere: « Che in Italia non si vuole l'accentramento francese, e che noi partigiani della unificazione siamo i fautori dell'accentramento francese », ci rammentiamo delle lepide parole di uno scrittore francese: « Un montone bela; le pecore, sentendo la sua voce, belano anch'esse: *et voila l'opinion publique!* ».

La legge del 22 dicembre 1789 aveva tanto dicentrato, che l'unità dello Stato fu messa in grave pericolo, e la Francia sarebbe caduta nella più completa anarchia amministrativa, se non vi avessero recato rimedio la costituzione dell'anno III e la legge del 28 piovoso⁽⁴⁾, la quale credè in ciascun dipartimento un consiglio generale *per deliberare*, un consiglio di prefettura *per giudicare*, ed un prefetto *per agire*. L'ordinamento amministrativo, fondato su queste basi, ha resistito in Francia a sei grandi rivoluzioni: nel 1814, alla ristaurazione dei Borboni; ne' cento giorni, alla ristaurazione dell'impero; nel 1815, al ritorno di Luigi XVIII; nel 1830, alla cacciata di Carlo X e alla instaurazione della monarchia orleanese; nel 1848, alla cacciata di Luigi Filippo ed alla proclamazione della repubblica; nel 1851 al colpo di Stato contro la repubblica, dal quale nacque il secondo impero. Si sono mutati ordinamenti politici, sovranità, leggi sulla stampa, sulla guardia nazionale, sui giurati; il diritto elettorale ha ricevuto profonde modificazioni; ha fatto paura lo spettro rosso, ed ha fatto paura lo spettro nero; si è passato dai circoli de' giacobini ai circoli della via *Poitiers*; si è veduta l'onnipotenza del berretto e l'onnipotenza della spada; si è gridato *viva e morte* alla prima repubblica ed alla seconda repubblica, al primo impero ed al secondo impero, alla monarchia legittima e alla monarchia quasi legittima; tutto si è mutato, trasformato, distrutto, rinnovato: una cosa sola è rimasta immobile ed ha salvato la Francia dalla dissoluzione e dalla guerra civile, l'ordinamento amministrativo! Scopriamoci il capo in segno di venerazione davanti un monumento, il quale ha potuto resistere a tante e sì gagliarde tempeste.

III.

Come agente del governo il prefetto francese ha un'azione che non si limita ad una certa sfera di servizi pubblici, ma si estende a tutti i servizi pubblici, e non è circoscritta che dai confini territoriali del dipartimento: il

(4) Cfr. il doc. n. I.

che è anche in germe nella nostra legge del 23 ottobre 1859; e diciamo in germe, perchè, sebbene all'art. 3 si legga: « Il governatore rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia », in realtà egli non è per noi che il rappresentante del ministro dell'Interno, e non il solo depositario della podestà esecutiva, o « il solo incaricato dell'amministrazione », come dice la legge del 28 piovoso, anno VIII, in forza della quale egli è dispensato di mostrare una delegazione speciale per i suoi diversi atti, ed ha missione di regolare direttamente e *jure proprio* tutti gli affari amministrativi del dipartimento, che una legge o un regolamento non sottraggono formalmente alle sue attribuzioni.

Investito di un mandato sì generale, il prefetto francese possiede in realtà tutta intera la podestà amministrativa; la sua autorità, come capo dell'amministrazione del dipartimento, è la immagine dell'autorità del principe, e così è che dell'accentramento si evitano i pericoli, e si godono i vantaggi. Sì urgenti e sì impreveduti che possano essere i bisogni, l'autorità è sempre presente, ed ha sempre sufficiente facoltà per prontamente e compeltamente soddisfarli.

Pel decreto imperiale del dì 25 marzo 1852, « il prefetto nomina direttamente, senza intervento del governo e sulla presentazione dei diversi capi di servizio »: i direttori delle case di detenzione e delle prigioni dipartimentali; i guardiani delle dette case e prigioni; i membri delle commissioni di sorveglianza di codesti stabilimenti; i medici e contabili degli asili pubblici degli alienati; i medici dei bagni termali; i direttori ed agenti dei depositi di mendicità; gl'ingegneri dipartimentali; gli archivisti dipartimentali; gli amministratori, direttori, e ricevitori degli stabilimenti di beneficenza; i verificatori dei pesi e delle misure; i direttori e professori delle scuole di disegno, ed i conservatori dei musei pubblici; i percettori soprannumerari; i ricevitori delle città, le cui rendite non sorpassano le 300.000 lire; i venditori di polvere da caccia; i titolari dei banchi da tabacco, il cui prodotto non sorpassi le 1000 lire; i preposti in capo del dazio consumo; i direttori di quegli uffici di posta, il cui prodotto non ecceda le 1000 lire; i distributori e procaccini delle poste; le guardie forestali; i commissari di polizia delle città che contengono meno di 6000 abitanti, ed altri molti impiegati minori, che noi, i quali gridiamo abominazione contro l'accentramento francese, facciamo nominare tutti dal re sulla proposta dei ministri!

Lo stesso decreto del 25 marzo 1852 dice che i prefetti statuiranno, sotto l'autorizzazione del ministro dell'Interno, sopra diversi oggetti concernenti le sussistenze, gl'incoraggiamenti all'agricoltura, l'insegnamento agricolo e veterinario, gli affari commerciali, e la polizia sanitaria ed industriale; come statuiscono, sebbene in consiglio di prefettura, e senza l'autorizzazione del ministro delle finanze, e sull'avviso e proposta dei capi di servizio, sugli oggetti seguenti: transazioni per contravvenzioni alla privativa della polvere, ne' casi in cui ammenda e confisca non oltrepassino le 1000 lire; locazioni dei beni dello Stato, allorchè il prezzo annuale non eccede le 500 lire; concessioni di servitù temporanee e revocabili; concessioni di beni usurpati, allorchè il prezzo non eccede le lire 2000; concessioni di terreni demaniali compresi ne' tracciati delle strade

nazionali, dipartimentali, e vicinali; liquidazioni di spese non sorpassanti le 2000 lire; dimande per autorizzazione concernenti gli stabilimenti e le costruzioni menzionati negli articoli 151-55 del codice forestale ecc. Della medesima maniera i prefetti, senza autorizzazione del ministro dei lavori pubblici, sulla proposta dell'ingegnere in capo, statuiscono su molti oggetti riguardanti il corso delle acque, e con sì larghe attribuzioni, che si può ben dire l'amministrazione tutta intera delle acque non navigabili sia ad essi confidata. Di più, in questa materia de' lavori pubblici, il prefetto approva ne' limiti dei crediti aperti: l'acquisto d'immobili, il cui valore non oltrepassa le lire 25,000; le indennità mobiliari; le spese accessorie agli acquisti d'immobili e alle indennità mobiliari; gli affitti di magazzini, terreni ecc....; i soccorsi agli operai resi inabili o feriti; la cancellazione delle ipoteche sui beni degli aggiudicatari o dei loro mallevadori, e la restituzione della cauzione dopo la definitiva consegna dei lavori. Nè qui fermavasi l'opera di dicentrimento del governo francese; e venne il decreto del 13 aprile 1861, il quale continuò ad allargare le attribuzioni de' prefetti, facendo, come notò nella sua relazione il signor De Persigny, più ampia applicazione di questo gran principio che « *Si on peut gouverner de loin, on n'administre bien que de près* ». Se non temessimo di renderci noiosi ai lettori di una *Rivista* non ispeciale per le materie amministrative, vorremmo annoverare tutte quante sono le attribuzioni che il decreto del 13 aprile 1861 dà ai prefetti, e dimostrare quanto cammino si è fatto in Francia nella via del dicentrimento amministrativo, e quanto sia cosa ridicola il gridare che si fa in Italia contro l'accentrimento francese, come se per noi non sarebbe già un immenso progresso (meno per ciò che riguarda l'amministrazione comunale e provinciale da noi più libera) adottare le disposizioni dei due decreti del 25 marzo 1852 e del 13 aprile 1861.

Nè è da fare le meraviglie, se rivolgiamo i nostri sguardi a preferenza sulla Francia. Non è forse la Francia la nazione che più somigli all'Italia per le tradizioni, per l'indole, per la religione, per la intelligenza, per la divisione della proprietà fondiaria e della ricchezza mobile, per l'ordinamento militare, per l'ordinamento finanziario, e per le leggi civili e penali? E che testimoniano queste somiglianze se non identità d'idee e di bisogni? Chi parla dell'Inghilterra, dimentica le profonde dissomiglianze politiche e sociali che esistono relativamente all'Italia; dimentica che in Inghilterra un terzo del suolo è diviso fra duemila proprietari, ed il resto fra dugentocinquanta mila; dimentica che il luogotenente di una contea è il più ricco proprietario di essa, ed i più ricchi dopo di lui sono i giudici di pace, e che la istituzione di essi giudici è la più aristocratica di tutte quelle che esistono in Inghilterra, più aristocratica della stessa Camera dei *lords*, perchè dispone del pubblico denaro e degl'interessi pubblici, non già col concorso di un'assemblea elettiva, ma da sè sola; dimentica, come ben dice Stuart Mill, che l'Inghilterra ha sempre avuto la maggiore libertà ed il peggiore ordinamento di Europa; dimentica soprattutto in quali strettoie di ferro l'Inghilterra fu abituata a rispettare la legge. Date uno sguardo al *Damsdaybook*: ogni uomo ha il suo posto definito ed il suo dovere definito;

nessuno è libero di vivere come gli piace; è la severa disciplina di un esercito trasportata nella vita sociale. Fu ristretto in queste fasce e sorretto da questi straccali che il Sassone di altra volta divenne l'Inglese d'oggi.

IV.

S'egli è difficile amministrare bene da Parigi i 36.000 comuni della Francia, egli è assolutamente impossibile amministrare bene da Torino o da Roma i 10.000 comuni d'Italia. In Francia tutte le grandi vie ferrate ovvero a ruota mettono a Parigi, come dalla periferia al loro centro naturale; e già da parecchi secoli, e maggiormente dall'89 in poi, è a Parigi che da tutti i punti della Francia convergono tutti i grandi interessi politici, economici, ed intellettuali. In Italia Torino è centro di quella vasta rete di strade ferrate, che s'irradia nella grande pianura del Po; ma le sue comunicazioni colle provincie meridionali sono scarse, difficili, e costosissime. Roma peggio; imperocchè, sebbene in posizione più centrale e meglio adatta di Torino, pur nondimeno, grazie all'isolamento materiale e morale in cui l'ha tenuta il papato, ha bisogno di mezzo secolo di lavoro e di libertà per farsi centro d'Italia. Da queste e da altre differenze, che si riscontrano tra la Francia e l'Italia, ne viene che laddove in Parigi gli uffici governativi sono e non possono essere che francesi, in Italia per molto tempo ancora saranno torinesi ovvero romani; che laddove da Parigi si vedono gli uomini e le cose, le opinioni e gl'interessi di tutta la Francia, dalla nostra capitale, provvisoria o definitiva, non si vedono e non si vedranno per molto tempo ancora che appena quelli della propria provincia; e che è cosa assolutamente assurda, nell'interesse delle popolazioni, lasciare i prefetti italiani con attribuzioni molto minori dei prefetti francesi, mentre ch'è sommamente pericoloso nell'interesse dello Stato lasciare i prefetti senza alcuna autorità e forza morale sulle provincie da loro amministrate. In Francia non un impiego si conferisce, non una medaglia, non un premio od onore qualunque, senza che sia a proposta o almeno colla intelligenza del prefetto; in Italia si mutano i sotto-prefetti, i consiglieri di prefettura, e fino i segretari, spesso senza che egli ne sappia nulla, e non di rado contro il suo avviso. Si conferiscono promozioni, gradi, croci, sussidi senza nè anco consultare il prefetto, il quale potrebbe fare evitare molti errori ai ministri, spesso sospinti da influenze personali ad atti d'ingiustizia, di favoritismo, o di debolezza. E questi errori sono le vere e le precipue cagioni di malcontento; e da essi non v'è oculutezza ed operosità di ministro che potrà salvarsi. Tutti sono caduti in quella voragine e tutti cadranno, fino a che non sia colma con una buona legge di dicentrimento, la quale accrescendo le attribuzioni dei prefetti, accresca la loro autorità e la loro effettiva responsabilità.

Non è vero, come alcuni hanno detto, che il dicentrimento non istia nel numero dei cerchi in cui si suddividono le competenze sottratte, come inutili o dannose, al governo; imperocchè se così fosse, basterebbe creare in Italia tre, quattro, o cinque grandi centri amministrativi per averne dicentrimento; men-

tre vero dicentrimento non v'è, se non quando ciascun comune, ciascuna provincia ha quel grado d'indipendenza e libertà, ch'è compatibile colla sua natura e co' suoi uffici, e dal quale non possa venire nocimento all'unità, e alla forza dello Stato. Bisogna adunque non solamente sottrarre al governo quelle inge- renze che lo inciampano e lo screditano, ma anche dare la maggior somma di libertà possibile a tutti i centri di vita intellettuale ed economica, affinché in essi tutte le oneste operosità si svolgano e si soddisfino.

V.

E dico i prefetti delle provincie, e non i sognati governatori generali delle regioni; imperocchè se noi non vogliamo l'accentramento nell'unica capitale attuale, molto meno lo vogliamo nelle sei o sette antiche capitali, dove sono vivi ancora gl'interessi offesi dalla rivoluzione unitaria, e dove codesti interessi si aggrupperebbero intorno a' governi generali, e li sospingerebbero nella via dell'autonomismo, e più tardi del federalismo, che noi abbiamo risguardato e risguardiamo come il dissolvimento dell'Italia, ed il primo passo verso la ristau- razione delle dinastie spodestate.

Sappiamo che alcuni, non potendo fare entrare le regioni per la porta mag- giore delle leggi, custodita dal parlamento, tentano farle entrare per la posterla dei decreti reali, e non potendoci fare accettare le grosse luogotenenze, ed i grossi governi generali, s'ingegnano a darceli sminuzzati sotto la forma di direzioni generali⁽⁵⁾. E su di ciò noi chiamiamo l'attenzione del parlamento e della stampa; imperocchè se a questo artificio non si mettesse rimedio, il voto dei rappresentanti della nazione sarebbe deluso, e noi avremmo il peggiore ed il più ipocrita degli ordinamenti regionali. Ed invero che importa, che non ci sia un governatore generale nelle capitali regionali, quando lasciate sussistere, o ciò ch'è peggio, create in quei centri delle direzioni generali, che esercitano giurisdizione su tutta la regione? quando le attribuzioni del governatore gene- rale voi ripartite tra cinque o sei direttori generali? Voi avrete il male dell'ac- centramento senza il beneficio dell'unità.

Di certo se i bilanci si fossero discussi, la Camera elettiva, passando la spugna su tutte le spese destinate alle direzioni generali, avrebbe insegnato a' ministri a non eludere in modo così poco conveniente i voleri del parlamento; ma la discussione dei bilanci è un bene vanamente desiderato da tre anni, e quando i bilanci seriamente si discuteranno, il male sarà fatto, e per distrug- gerlo bisognerà offendere molti interessi assicurati o nuovamente nati, e creare una nuova schiera di malcontenti.

Proudhon, nel suo libello *La fédération et l'unité en Italie*, dice che il sistema federale *tend à donner à chaque nationalité, province ou commune,*

(5) Nel 1863, secondo il *Calendario del Regno*, avevano « direzioni generali » o analoghe ripartizioni, a base regionale o interprovinciale, i ministeri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

la plus grande somme de vie, d'activité et d'indépendance; à chaque individu, la plus grande liberté possible, e non si accorge che sono queste le basi, sulle quali solamente è possibile di fondare stabilmente l'unità italiana!

VI.

Ma per bene amministrare, dicentrare non basta, bisogna unificare. Egli è assolutamente impossibile andare innanzi con leggi in gran parte diverse secondo le varie provincie, e con leggi nuove, che sono in perfetta antinomia con leggi antiche tuttora in vigore. L'opera dell'unificazione o non bisognava cominciarla, o bisogna affrettarsi a compirla; e dica ciò che vuole la vanità municipale, salvo qualche legge di speciale interesse locale, salvo i codici civili, i quali in fondo non sono che copie di un tipo unico, tutto il resto era degno di demolizione. Si è parlato di tradizioni e di consuetudini. Ma di quali tradizioni, di quali consuetudini? Le tradizioni dei reggitori erano il dispotismo e l'ingerimento governativo; le consuetudini de' popoli erano il servire, il tacere, e il cospirare. Nè con ciò intendiamo dire che debba rimutarsi tutto ad un tratto, e che non debba provvedersi alla necessità del presente e alle speranze dell'avvenire con senno e maturità di consiglio. Vedete in che condizioni ci troviamo noi: per l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio di Stato, a cagione di esempio, vige nelle antiche provincie e nella Lombardia la legge del 30 ottobre 1859; nell'Emilia il decreto dittatoriale del 30 novembre 1859 e la legge del 5 luglio 1860; nelle Marche i decreti commissariali del 2 novembre e 22 dicembre 1860; nella Toscana la legge del 15 marzo 1840, il *motu proprio* del 22 luglio 1852, il decreto governativo del 16 maggio 1859, e la legge del 5 luglio 1860; nelle provincie napoletane la legge del 14 giugno 1824, i reali decreti della medesima data, del 17 febbraio 1848, e del 9 dicembre 1852, non che il decreto prodittoriale del 17 settembre 1860, e quello luogotenenziale del 6 gennaio 1861; nelle provincie siciliane, se non in fatto, in diritto il decreto prodittoriale del 3 agosto 1860; e la conseguenza è questa, che noi abbiamo un Consiglio di Stato a Torino, un Consiglio di Stato a Firenze, una sezione del Consiglio di Stato a Parma, un Consiglio supremo amministrativo ed una giunta di presidenti a Napoli, e una giunta di presidenti a Palermo, con attribuzioni, ordinamenti, e stipendi diversi; con quale economia per la finanza ed agevolazione pel regolare e sollecito spaccio degli affari, ognuno può immaginare.

Il contenzioso amministrativo si regola nelle antiche provincie e nella Lombardia colla legge del 30 ottobre 1859; nelle provincie parmensi coi sovrani decreti del 31 luglio e 10 ottobre 1822, 26 agosto 1827, 3 marzo 1841, e col decreto dittatoriale del 30 novembre 1859; nelle provincie modenesi vige il decreto dittatoriale del 4 dicembre 1859; nelle Romagne siamo coll'editto del 25 luglio 1835, e con quello del 2 giugno 1851, a' quali si aggiunge il decreto dittatoriale del 30 novembre 1859; nelle Marche e nell'Umbria abbiamo decreti commissariali del 2 e del 9 novembre 1860; in Toscana, regolamenti speciali del 5 ottobre 1839, 20 novembre e 27 dicembre 1849, 26 novembre 1850, 16 novem-

bre 1852, 18 giugno 1855; nelle provincie napoletane bisogna ricorrere alle leggi del 12 dicembre 1816, e 21 e 25 marzo 1817, al sovrano decreto del 13 marzo 1820, al regolamento del 21 aprile del medesimo anno, al rescritto del 7 agosto 1840, al decreto prodittoriale del 17 settembre 1860, e ai decreti luogotenenziali del 27 novembre 1860 e 6 gennaio 1861; nelle provincie siciliane siamo colla legge del 7 gennaio 1818, e co' sovrani decreti del 2 marzo 1829 e 7 maggio 1838.

La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 è in vigore nelle antiche provincie, nella Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, in Napoli, e in Sicilia; ma essa è essenzialmente modificata da un buon numero di decreti dittatoriali, governativi, commissariali, e luogotenenziali, specialmente per ciò che riguarda l'ordinamento delle provincie e le loro attribuzioni, senza contare che in Toscana vige ancora la legge del 9 marzo 1848. Dite lo stesso per le leggi che regolano la sicurezza pubblica, la selvicoltura, le miniere, il corso delle acque, l'ornato, il diritto di pascolo, la materia stradale, le pensioni...

VII.

Or con numero sì sterminato di leggi diverse, contraddittorie, ispirate da principi contrari, da dottrine ripugnanti, come può pretendersi che non nasca ne' ministeri confusione, disordine, una vera Babilonia? Come si può sperare che in quel caos non perdano la testa anche gli uomini di maggiore ingegno e dottrina, anche i più pratici ed abili amministratori?

Le lagnanze che si levano nelle provincie, massime nelle ultime annesse, contro il governo, sono conseguenza inevitabile di straordinari avvenimenti e di sistemi difettivi; nè v'è rimedio efficace se non nella temperanza e fede ne' popoli, e negli ordini nuovi appropriati alle nuove condizioni. La rivoluzione francese, per difendere l'unità nazionale contro la violenza delle fazioni, dovette ricorrere alla violenza; la rivoluzione italiana, fatta per unanime consenso della nazione non avrà bisogno di ricorrere a quei mezzi, ma a condizione che non lasci crescere il popolare malcontento, dal quale potrebbero essere indotte le fazioni retrive e separatiste a gittarsi nelle vie della ribellione, e tentare di disfare ciò che si è fatto con tanti prodigi di senno e di valore.

Noi ne siamo profondamente convinti: finchè l'amministrazione non sarà dicentrata e finchè le leggi non saranno unificate, i ministeri saranno un golfo, nel quale faranno completo naufragio le più belle e salde riputazioni. Stando le cose come sono, anche i buonissimi ministri governeranno malissimo: dicentrata l'amministrazione ed unificate le leggi, anche i mediocri ministri governeranno bene, perchè i buoni ordini producono buoni effetti da loro stessi, mentre i cattivi ordini producono cattivi effetti, qualunque sia la bontà e capacità degli uomini preposti a farli osservare; e questo siegue maggiormente ne' governi liberi, perchè ne' governi dispotici il buon volere di un principe o di un ministro, passando di sopra delle leggi, può recare rimedio a certi mali; ma in

un governo libero nè il principe, nè i ministri possono rimediare a' mali che derivano dai cattivi ordini e dalle non buone leggi⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Il 2 marzo 1863 «La Nazione» commentò il saggio di La Farina, mettendo in dubbio che i prefetti potessero davvero essere a capo di tutti i rami della amministrazione provinciale, e ricordando che al parlamento spettava fare delle leggi nuove, anzichè limitarsi ad estendere quelle d'uno degli stati preunitari. La Farina ribadì il suo punto di vista con una lettera di risposta del 5 marzo (ora in *Epistolario*, cit., II, pp. 535-39).